

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4796

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(CORONA ACHILLE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(SCALFARO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ANDREOTTI)

Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante

Seduta del 22 gennaio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge che si sottopone all'esame del Parlamento risponde all'esigenza, da tempo sentita, di assicurare ai circhi equestri, allo spettacolo viaggiante ed ai parchi di divertimento un'organica disciplina, adeguata al crescente sviluppo ed ai molteplici interessi del settore, nonché alcune concrete agevolazioni che potranno concorrere a consolidarne la struttura e favorirne la diffusione anche in armonia con le esigenze di un continuo aggiornamento tecnico e con l'evoluzione dei gusti del pubblico.

Molteplici motivi giustificano, anzi rendono doveroso, l'intervento statale.

Si tratta di attività spettacolari e ricreative che incontrano vasti consensi nel pubbli-

co di ogni categoria, rappresentano una forma di svago a carattere decisamente popolare ed accessibile, per i bassi prezzi praticati, a vaste masse di spettatori, soprattutto ai più giovani, e costituiscono anche un motivo non trascurabile di richiamo turistico. È evidente che tali aspetti del fenomeno non possono e non debbono essere ignorati; è giusto, quindi, che in uno Stato, sensibile ai problemi della formazione dei giovani, dello svago dei lavoratori ed alle esigenze del turismo, tali attività siano riconosciute di interesse sociale.

È poi da considerare che il settore raccoglie svariate forme di spettacolo e di attività ricreative che, partendo dai tradizionali circhi equestri, si sono man mano andate evolvendo

con l'adozione di nuove forme di attrazioni sempre più complesse dal punto di vista tecnico e, in qualche caso, anche dal punto di vista della struttura organizzativa, come nei parchi di divertimento. Agiscono in tale settore circa quattromila esercenti, la maggior parte dei quali è costituita da piccoli imprenditori-lavoratori che si avvalgono per lo più del proprio nucleo familiare per la conduzione dei complessi. A ciò si aggiungono le grandi attrazioni, i parchi di divertimento ed i circhi equestri che danno lavoro a varie decine di migliaia di dipendenti, per lo più altamente qualificati. Risultano evidenti quindi le implicazioni di carattere economico e sociale e, di conseguenza, la necessità dell'intervento statale per dare alle categorie che operano nel settore basi più sicure e più serene prospettive di lavoro.

D'altra parte, i circhi equestri e le attività dello spettacolo viaggiante in genere versano da tempo in uno stato di crisi economica che, ove dovesse perdurare, potrebbe segnare la graduale scomparsa del settore che, come si è visto, svolge una precisa ed apprezzabile funzione sociale. La necessità di aggiornare continuamente gli impianti, in relazione ai progressi della tecnica ed ai mutati gusti del pubblico, i rilevanti costi di gestione, soprattutto influenzati dalle alte spese per i trasporti e dagli oneri per i plateatici, e la impossibilità di poter adeguare i prezzi, che nel carattere popolare dell'attività circense e dello spettacolo viaggiante trovano limiti insormontabili, hanno reso precarie e difficili le gestioni dei singoli complessi e impediscono il sorgere di nuove iniziative che pur sarebbero ben accette dal pubblico.

Pur sussistendo tali premesse, sulla cui validità non può esservi dubbio, il settore non ha mai beneficiato di alcuna forma di provvidenza statale o locale ed è inoltre privo di una disciplina legislativa che ne riconosca la funzione di interesse generale, stabilisca le basi per una idonea organizzazione e regoli infine i rapporti della categoria con lo Stato e con gli enti pubblici interessati alla sua attività.

Col presente disegno di legge si è inteso appunto colmare tale lacuna, accogliendo le istanze da tempo formulate dalla categoria imprenditoriale e dai lavoratori, istanze che sebbene riconosciute fondate non sono state tradotte finora in particolari disposizioni legislative. Il testo predisposto, frutto di un'ampia consultazione di tutte le categorie interessate, si avvale anche degli studi svolti sull'argomento dai precedenti Governi, senza tra-

scurare le proposte parlamentari presentate nella terza e quarta legislatura, che avevano formato oggetto di esame preliminare da parte dei dicasteri interessati.

Il disegno di legge è articolato su due titoli, il primo dedicato alle disposizioni di carattere generale ed alle norme che regolano la disciplina e l'organizzazione del settore, il secondo alle agevolazioni di carattere vario con cui si è ritenuto di poter venire incontro ai più gravi problemi che travagliano la vita dei circhi e dello spettacolo viaggiante specialmente in relazione a taluni costi che incidono sfavorevolmente sull'andamento delle gestioni.

Degli otto articoli che compongono il titolo primo, i primi tre hanno carattere generale. Si riconosce innanzi tutto la funzione sociale svolta dal settore che, come si è accennato nelle premesse, si estrinseca in diverse forme che concorrono tutte a creare una sana ricreazione per vasti strati sociali ed in particolar modo per i più giovani, nonché un efficace mezzo per rendere più gradevole il soggiorno dei turisti. Di conseguenza è sancito l'impegno dello Stato a sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle attività relative (articolo 1).

La legge, come già detto, ha per oggetto l'attività dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. L'articolo 2 ha carattere esplicativo e mira ad individuare le varie forme che possono assumere le attività rientranti nella vasta categoria dello spettacolo viaggiante: trattasi di attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni delle più diverse caratteristiche soggette a continue evoluzioni in rapporto ai progressi tecnici ed ai gusti del pubblico, che sono svolte sia isolatamente, sia sotto forma associativa. Esse possono anche essere organizzate, in più vasti complessi, sotto la responsabilità e la direzione di un'unica impresa, costituendo in tal caso la forma tipica di parco di divertimento o luna park, a carattere stabile o mobile, le cui dimensioni sono ovviamente rapportate al numero ed alle caratteristiche dei trattenimenti e delle attrazioni riunite nel complesso.

È prevista, inoltre, con l'articolo 3, l'istituzione di una Commissione che, oltre a svolgere quelle specifiche funzioni consultive che le sono attribuite dalla legge, può pronunciarsi su ogni questione di carattere generale concernente l'attività circense e quella dello spettacolo viaggiante. L'organo, presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo, è largamente rappresentativo in quanto, accanto alle varie amministrazioni statali che sono interessate sotto aspetti particolari ai proble-

mi e alle attività del settore, figura un'ampia rappresentanza delle organizzazioni sindacali, degli imprenditori e dei lavoratori e di tecnici.

Nell'interesse dello Stato, che non può rinunciare in questa materia a svolgere un idoneo controllo, onde evitare l'esercizio di quei trattenimenti e attrazioni che non offrano sufficienti garanzie dal punto di vista dell'ordine pubblico e della sicurezza, e per venire incontro alle stesse categorie che da tempo chiedevano maggiori garanzie in materia, si è ritenuto poi di prevedere nell'articolo 4 l'istituzione di un apposito « elenco », aggiornabile periodicamente, nel quale sono registrate con l'indicazione delle relative caratteristiche, le varie specie di trattenimenti, attrazioni e attività spettacolari. La compilazione e l'aggiornamento dell'elenco sono affidate al Ministero del turismo e dello spettacolo e a quello dell'interno, interessati in modo particolare al problema per motivi di competenza. Sarà ovviamente determinante il parere che è chiamato ad esprimere sull'inclusione in tale elenco la Commissione consultiva di cui all'articolo 3, dovendosi anche valutare le caratteristiche tecniche e funzionali delle singole attrazioni e tener conto, altresì, dei particolari interessi della categoria.

L'esercizio dei circhi equestri e delle varie attività, rientranti nello spettacolo viaggiante, che siano, si intende, comprese nell'elenco, è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo (articolo 6). Attraverso l'autorizzazione ministeriale sarà operata quella attività di controllo che è indispensabile nella specie, non potendosi prescindere, anche per gli esercenti delle piccole attrazioni, dalla valutazione dei requisiti tecnico-professionali dei richiedenti e delle garanzie da essi offerte, in ordine al rispetto dei vari obblighi di carattere sociale (quali: riscossione dei diritti erariali e versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali).

Non è però sembrato opportuno e funzionale subordinare in ogni caso il rilascio dell'autorizzazione al preventivo parere della Commissione consultiva. Il parere di tale organo per ciascuna delle centinaia di pratiche di autorizzazione richieste per l'esercizio di piccolissimi complessi, spesso costituiti da un solo gioco od attrazione, avrebbe costituito un inutile intralcio amministrativo e fonte di notevoli ritardi nell'espletamento delle pratiche. Pertanto è stato previsto che al parere della Commissione siano sottoposte soltanto le richieste di autorizzazione sulle quali abbiano

espresso avviso difforme o negativo le varie organizzazioni di categoria. Con tale procedura, mentre l'Amministrazione potrà ugualmente accertare che il richiedente offra idonee garanzie, secondo i modi ed i criteri che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione, gli interessi delle categorie saranno ugualmente tutelati, essendo in ogni caso prevista la consultazione delle rispettive organizzazioni sindacali.

Lo stesso articolo 6 prevede il rilascio ad ogni esercente munito di autorizzazione ministeriale di un « contrassegno » che dovrà essere apposto in modo visibile all'esterno dell'impianto autorizzato. Ciò nell'intento di poter seguire ed individuare le varie attrazioni nei loro spostamenti e passaggi da un titolare all'altro, esigenza questa vivamente sentita a causa del continuo aumento del numero e della specie degli impianti e del loro frequente trasferimento da un responsabile all'altro.

Nel successivo articolo 7 è prevista un'apposita autorizzazione per l'esercizio dei parchi di divertimento, le cui caratteristiche sono state più avanti illustrate. Poiché trattasi di complessi che possono assumere dimensioni notevoli e comportare gravosi impegni finanziari, con conseguente responsabilità verso i terzi e verso il personale impiegato, è sembrato opportuno subordinare il rilascio dell'autorizzazione ministeriale all'accertamento, oltre che dei requisiti richiesti a tutti gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, anche della capacità finanziaria e dell'anzianità di esercizio nel settore, ovviamente in relazione all'importanza dei parchi da gestire. Anche in questo caso, come nell'elenco di cui all'articolo 4, si è ritenuto di rimettere la decisione dell'Amministrazione al parere vincolante della Commissione consultiva, la quale per la sua composizione largamente rappresentativa di tutti gli interessi, è in grado di valutare caso per caso l'opportunità o meno di autorizzare l'esercizio di questa forma di attività che può implicare l'assunzione di gravi responsabilità.

Sarà poi il regolamento di esecuzione a determinare le varie categorie dei parchi di divertimento, in relazione al numero e alla importanza dei giuochi e delle attrazioni installate.

Nulla è innovato per quanto concerne il rilascio della licenza di polizia all'esercente, in quanto la disposizione di cui all'articolo 5 conferma sostanzialmente la procedura attualmente osservata in materia, in conformità di quanto prescritto dal testo unico della leg-

ge di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento.

Con l'articolo 8 si intende evitare che i circhi equestri e le attività dello spettacolo viaggiante che sotto molti aspetti versano in condizioni di disagio, possano essere danneggiati dall'ingresso indiscriminato nel nostro Paese di complessi stranieri, appartenenti a Paesi non membri della CEE o con i quali non siano in vigore accordi in materia di scambi artistici. Pertanto, è stato stabilito che l'ingresso di tali complessi sia subordinato ad apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, previa valutazione delle caratteristiche della *tournee*.

Con le disposizioni di cui al titolo II, sono state previste una serie di agevolazioni che si ritiene possano validamente contribuire alla ripresa ed al progressivo sviluppo del settore.

Lo stato di crisi delle attività dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante richiederebbe indubbiamente un più consistente intervento statale, anche sotto forma di provvidenze dirette, ma non si può prescindere, in una materia come questa, dai limiti di disponibilità dei bilanci dello Stato e degli Enti locali, considerando che ogni agevolazione comporta ovviamente un onere finanziario.

Pertanto, tenendo presenti quelle voci che maggiormente incidono sul costo di gestione degli esercizi, ci si è limitati, nel disegno di legge, a prevedere l'estensione al settore dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di alcune agevolazioni fiscali e tariffarie che potranno arrecare un concreto beneficio all'esercizio delle singole attività, senza peraltro costituire un rilevante aggravio per la finanza statale e locale. Se si considera, d'altra parte, che agevolazioni analoghe sono state concesse ad altre attività del settore dello spettacolo e del commercio, le provvidenze proposte dovrebbero essere considerate un doveroso riconoscimento delle benemerienze della categoria e della funzione sociale che essa svolge.

In primo luogo merita particolare considerazione il problema delle aree comunali destinate alla installazione dei circhi equestri e delle attività dello spettacolo viaggiante, compresi i parchi di divertimento. Sono state più volte messe in evidenza le difficoltà che incontrano gli esercenti a reperire le aree e le condizioni spesso gravose ad essi imposte dalle Amministrazioni comunali sotto la spinta delle note ristrettezze di bilancio. Sicché, in pratica, può dirsi che ha avuto scarsissima attuazione la facoltà dei comuni di

ridurre le tariffe per la occupazione temporanea delle aree pubbliche del 50 per cento a favore delle installazioni dello spettacolo viaggiante (terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 208).

Per ovviare a tali difficoltà, considerando anche le esigenze della finanza locale, è stato previsto (articolo 9) che le Amministrazioni comunali sono tenute a compilare un elenco delle aree disponibili, da aggiornare periodicamente, e che le modalità di concessione delle aree stesse dovranno essere determinate da ogni singola Amministrazione con apposito regolamento, previa consultazione delle organizzazioni di categoria. Tenendo poi conto che con lo stesso articolo 9 è sancito l'obbligo della concessione diretta delle aree all'esercente, che con l'articolo 10 è prevista la riduzione al 20 per cento della tariffa di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 208, che infine le medesime tariffe sono prescritte per le installazioni sul suolo demaniale (articoli 11), è evidente che l'insieme delle disposizioni costituisce un complesso di agevolazioni di non lieve portata che indubbiamente dovrebbe risolvere uno dei problemi più gravi che fino ad oggi ha travagliato il settore.

Altro concreto beneficio è costituito inoltre dalla riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell'aliquota dei diritti erariali (articolo 12). In mancanza di provvidenze dirette, sembra che questo sia l'unico mezzo — peraltro non eccessivamente oneroso per le finanze statali, considerando il limitato importo del gettito corrispondente — per venire incontro ai bilanci deficitari dei circhi equestri e delle attività dello spettacolo viaggiante.

Di carattere analogo è poi la esclusione degli spettacoli e delle attrazioni offerte dal settore, dalle speciali contribuzioni che i comuni possono essere autorizzati ad applicare in caso di insufficienza dei proventi dell'imposta di soggiorno e del contributo speciale di cura (articolo 13), esclusione che si ritiene opportuna sul piano dell'equità, dal momento che lo stesso beneficio è stato da tempo accordato per il settore cinematografico e teatrale (articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958).

Gli articoli 14, 15 e 16 prevedono inoltre: la tassazione dell'energia elettrica impiegata dal settore con tariffa di energia industriale; esonero dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità per gli avvisi di qualsiasi genere; la riduzione al 50 per cento del valore della tariffa massima dell'imposta di consumo del-

le carni consumate negli zoo dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

Anche tali agevolazioni rispondono ai principi di equità, se si considera che l'illuminazione esterna costituisce parte integrante dell'intero complesso, senza la quale i giuochi, le attrazioni o i parchi di divertimento perderebbero ovviamente quel peculiare carattere che li ha sempre distinti; così come appare giusta l'esenzione dall'imposta di pubblicità, beneficio questo che è già riconosciuto agli spettacoli cinematografici e teatrali ed alle manifestazioni sportive indette dall'ENAL e l'applicazione di una tariffa ridotta per l'imposta di consumo dovuta per la carne destinata agli animali dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, in considerazione del fatto che la carne stessa non corrisponde alla specifica finalità di consumo che è alla base della tassazione ordinaria, essendo essa impiegata come sostentamento degli animali che danno vita agli spettacoli.

In materia di trasporti su ferrovia e su strada le categorie avevano richiesto varie agevolazioni data l'importanza che i trasporti stessi assumono nello svolgimento delle attività del settore; tali voti, tuttavia, non è stato possibile accogliere per non porre ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e di quello delle ferrovie dello Stato in particolare, mentre altre agevolazioni, riguardanti le caratteristiche dei veicoli impiegati, non hanno potuto essere prese in considerazione per non diminuire quelle garanzie che sono indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione stradale. Una sola di tali agevolazioni è stata possibile concedere (articolo 17) e cioè l'aumento del rapporto tra il peso del veicolo/rimorchio e quello della motrice (da 0,50 a 1).

Uno dei problemi più gravi e delicati per i suoi aspetti di carattere sociale che travaglia gli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante è quello dell'assistenza contro le malattie e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Finora la categoria ha tentato di risolvere il problema nel migliore modo con l'accensione di polizze assicurative, l'adesione alle mutue volontarie od alle previdenze per l'ar-

tigianato, ma si è trattato in sostanza di esperimenti isolati e frammentari che non hanno certo contribuito ad alleviare il disagio degli esercenti e delle loro famiglie. Si è ritenuto giusto quindi estendere a tutti gli operatori del settore ed ai loro familiari il trattamento previsto in favore degli esercenti le attività commerciali (articolo 18).

Il fondo previsto dall'articolo 19 costituisce, infine, un ulteriore beneficio concesso alla categoria. Con la concessione di contributi straordinari agli esercenti, i cui impianti siano andati distrutti o siano stati danneggiati per effetto di eventi fortuiti (incendio, nubifragio, ecc.), si intende venire incontro a quei casi particolarmente dolorosi, che spesso si sono verificati in questi ultimi anni. L'entità del fondo è modesta (lire 200 milioni), ma potrà essere sufficiente a ridare i mezzi e possibilità di lavoro a molti esercenti che, altrimenti, dato lo stato di crisi in cui versa il settore, non sarebbero in grado di riprendere la propria attività.

Con l'articolo 20 è stato precisato il limite di applicazione delle disposizioni della legge e di estensione delle agevolazioni previste alle sole imprese di nazionalità italiana, nel rispetto, ovviamente, delle norme della CEE per la libertà di stabilimento, per la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei lavoratori del settore.

In conclusione, col presente provvedimento, si vuole dare una nuova e più funzionale strutturazione al settore dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante prevedendo, nel contempo, un complesso di agevolazioni — del resto non di elevata portata — che si ritiene possano apportare un concreto contributo alla riduzione degli oneri gravanti sulle relative attività e contribuire, quindi, ad alleviare lo stato di grave disagio in cui da anni si dibattono gli operatori.

Si intende, in sostanza, offrire non solo un tangibile aiuto ad un settore che ha indubbe benemerienze per la funzione sociale da esso svolta, ma anche una testimonianza dell'apprezzamento del Paese per una categoria che, pur versando in condizioni veramente difficili, ha saputo dare prova di vitalità e di serietà professionale.

ALLEGATI ALLA RELAZIONE

ALLEGATO 1
(Articolo 10)

Legge 18 aprile 1962, n. 208 (Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1962, n. 118).

**MODIFICHE ALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE**

ART. 2.

Tra l'articolo 195 e l'articolo 196 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono inseriti i seguenti articoli 195-bis e 195-ter:

Articolo 195-bis. — « Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica a giorno in base alla seguente tariffa:

a) occupazioni del suolo di pertinenza dei comuni:

Classi di Comuni (articolo 11)	Tassa per metro quadrato in lire (massima)
Classe A	} 35
» B	
» C	
Classe D	} 25
» E	
» F	
Classe G	} 15
» H	
» I	

b) occupazioni del suolo di pertinenza delle province: la tassa non può superare le lire 15 a metro quadrato;

c) occupazioni di spazi sopra stanti e sotto stanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere può essere ridotta fino alla metà.

La tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

Le tariffe, di cui ai precedenti commi, possono essere ridotte fino al 50 per cento per le occupazioni di suolo pubblico effettuate da parte di venditori ambulanti, di produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti, nonché per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazione, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente è in facoltà dei comuni e delle province disporre la riscossione della tassa mediante convenzione a tariffa ridotta sino al massimo del 50 per cento ».

ALLEGATO 2
(Articolo 12)

Legge 26 novembre 1955, n. 1109 (Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1955, n. 280).

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI ERARIALI
SU PUBBLICI SPETTACOLI

(Omissis).

TABELLA A.

Aliquote proporzionali.

- 1) Spettacoli teatrali (opere liriche, drammatiche, mimiche; operette; concerti vocali e strumentali; riviste, coreografie, spettacoli di varietà di ogni genere esclusi quelli del cui programma facciano parte proiezioni cinematografiche; spettacoli di illusionismo, divinazione del pensiero, ipnotismo, prestidigitazione, trasformismo), anche se tenuti in costruzioni provvisorie o trasportabili, in locali occasionalmente adibiti a teatro, e all'aperto 15%
 - 2) Circhi equestri e ginnastici; spettacoli di burattini e marionette, ovunque tenuti 10%
 - 3) Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, ed altre manifestazioni similari di qualunque specie 3%
- Sono soggetti all'imposta controindicata anche i proventi derivanti ai comitati o imprese che organizzano mostre, esposizioni e fiere campionarie, dalle marche e bollini sui biglietti ferroviari a riduzione.
- Sono esenti da tributo i prezzi degli ingressi nei giardini zoologici comunali e nelle mostre faunistiche a carattere permanente promosse da enti che perseguono precipui scopi culturali o di studio ed abbiano esse medesime esclusivi caratteri e fini culturali.
- 4) Spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qualsiasi genere, organizzati da società filodrammatiche o musicali 15%
 - 5) Te danzanti, balli pubblici, feste e accademie di ballo, anche all'aperto; lezioni di ballo collettive, date in circoli o scuole di danze; spettacoli e trattenimenti di ogni specie che abbiano luogo nell'ambito di esposizioni scientifiche, artistiche o industriali, nelle mostre e fiere campionarie o in altre manifestazioni similari; corsi mascherati quando per assistervi sia corrisposto un prezzo di ingresso; spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qualsiasi genere, balli o altri trattenimenti di ogni natura, dati in locali e circoli privati, in sale e giardini di circoli, conservatori, caffè, ristoranti ed alberghi, in luoghi di divertimento o di cura, ancorché vi si acceda senza biglietti o con biglietto di invito o con tessere di ogni specie; veglioni, ovunque si svolgano 15%
 - 6) Giuochi e trattenimenti di ogni genere diversi dai precedenti, come giostre, caroselli, altalene, taboga, otto volanti, montagne russe, tapis roulants, tiri al bersaglio, tiri al piattello e simili, che vengono tenuti anche all'aperto e per i quali si corrisponda ai proprietari o esercenti un prezzo per parteciparvi 10%

(Omissis).

ALLEGATO 3
(Articolo 13)

Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 (Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1926, n. 112).

PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO
DEI LUOGHI DI CURA, DI SOGGIORNO O DI TURISMO

(Omissis).

ART. 15.

In caso di insufficienza dei proventi della imposta e del contributo speciale di cura, i Comitati e le Amministrazioni comunali, nel caso dell'articolo 10, possono essere autorizzati dal Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, udito il Consiglio centrale, ad applicare e riscuotere speciali contribuzioni da coloro che si giovano degli svaghi e dei trattenimenti della stazione, nei luoghi a questo scopo adibiti.

Le norme per l'applicazione e la riscossione di tali entrate saranno stabilite col Regolamento di cui all'articolo 25.

ALLEGATO 4
(Articolo 15)

Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342 (Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1954, n. 145, Suppl. ord.).

NUOVE NORME SULLA IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

(Omissis).

TITOLO V

ESENZIONI

ART. 19.

Sono esenti dalla imposta prevista dal presente decreto i mezzi pubblicitari indicati nella annessa tabella (allegato B).

Tabella delle esenzioni.

Categoria della pubblicità	Articolo	Indicazione della forma di pubblicità	Note
	7	<p><i>Omissis.</i></p> <p>Mezzi sonori adoperati da venditori ambulanti, muniti della prescritta licenza di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, sul luogo stesso ove si fermano per effettuare la vendita dei prodotti oggetto del loro commercio.</p> <p><i>Omissis.</i></p>	

ALLEGATO 5
(Articolo 18)

Legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Gazzetta Ufficiale 30 novembre, n. 293).

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE
PER GLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

Promulga la seguente legge:

(Omissis).

CAPO I.

DELL'OBBLIGATORIETÀ DELL'ASSICURAZIONE, DELLE PERSONE ASSISTIBILI
E DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DELLE STESSE.

ART. 1.

(I comma) — L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge è obbligatoria nei confronti degli esercenti piccole imprese commerciali, nonché degli ausiliari del commercio...

(Omissis).

(II comma) — Sono compresi fra i soggetti della presente legge indicati al I comma i titolari o conduttori in proprio di rivendite di giornali nonché le guide turistiche ed alpine, interpreti, corrieri e portatori alpini autorizzati ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249.

(Omissis).

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ART. 1.

Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.

ART. 2.

Sono considerati « spettacoli viaggianti » le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.

Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

ART. 3.

È istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.

La Commissione, nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è composta da:

- a) il Ministro del turismo e dello spettacolo, che la presiede;
- b) il direttore generale dello spettacolo;
- c) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo avente qualifica non inferiore ad ispettore generale;
- d) un funzionario del Ministero dell'interno;
- e) un funzionario del Ministero delle finanze;
- f) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- g) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
- h) tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
- i) due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e uno dal Ministero dell'interno.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo può delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso Dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la Commissione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

I membri di cui alle lettere *g)* e *h)* sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

I membri della Commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati.

ART. 4.

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.

Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro dell'interno, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo precedente.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all'aggiornamento dell'elenco.

ART. 5.

Nel concedere la licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l'autorità di pubblica sicurezza controlla altresì che sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.

ART. 6.

L'esercizio dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante incluse nell'elenco di cui all'articolo 4, è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori e, in caso di parere difforme o negativo, sentita la Commissione consultiva prevista dall'articolo 3.

L'autorizzazione è concessa previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali del richiedente.

Per ogni attività autorizzata il Ministero del turismo e dello spettacolo rilascia all'esercente apposito contrassegno che dovrà essere

apposto permanentemente ed in maniera visibile all'esterno dell'impianto.

L'autorizzazione è sottoposta annualmente a revisione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 7.

L'esercizio dei parchi di divertimento è subordinato ad apposita autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'autorizzazione è rilasciata, su conforme parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 3, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori, tenendo conto dei requisiti tecnico-professionali, nonché della capacità finanziaria e dell'anzianità di esercizio del richiedente, in relazione alla categoria del parco da gestire.

L'autorizzazione è sottoposta a revisione annuale dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Con il regolamento di esecuzione della presente legge saranno fissate le categorie dei parchi di divertimento in rapporto al numero ed all'importanza dei trattenimenti e delle attrazioni installate, ferma restando la esclusione degli apparecchi automatici e semi-automatici di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.

ART. 8.

Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera, prima di effettuare *tournées* in Italia, devono richiedere al Ministero del turismo e dello spettacolo apposita autorizzazione, specificando le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, la località e la durata della *tournee* stessa.

L'autorizzazione è rilasciata, sentiti il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero del commercio con l'estero e la Commissione consultiva di cui all'articolo 3.

La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso è subordinata al rilascio del nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1965, n. 1656, concernenti la circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE.

Resta salva la competenza del Ministero del commercio con l'estero in materia di rilascio di autorizzazioni all'importazione di materiali delle imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

TITOLO II

ART. 9.

Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.

La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.

È vietata la concessione di aree non incluse nell'elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.

Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo.

ART. 10.

L'articolo 195-*bis*, inserito nel testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 208, è abrogato limitatamente alle seguenti parole del terzo comma: « ...nonché per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante ».

È inoltre aggiunto il seguente comma 3-*bis*:

« Le tariffe di cui ai precedenti commi, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante sono ridotte al 20 per cento con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati ».

ART. 11.

Per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale.

ART. 12.

L'aliquota dei diritti erariali per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, indicate ai numeri 2 e 6 della tabella A, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, è ridotta al 5 per cento.

ART. 13.

Non sono dovuti sugli spettacoli, trattenimenti ed attrazioni offerti dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante, le speciali contribuzioni previste dall'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

ART. 14.

L'energia elettrica comunque impiegata per l'esercizio dei circhi equestri e per le attività dello spettacolo viaggiante è considerata ad ogni effetto, anche tributario, energia per uso industriale.

ART. 15.

Alla tabella di cui all'allegato B dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, concernente la imposta di pubblicità, è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 7-bis - Avvisi, anche se luminosi o comunicati al pubblico con mezzi sonori, concernenti spettacoli, trattenimenti ed attrazioni, offerti dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante ».

ART. 16.

Per le carni destinate al consumo negli zoo dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante la tariffa massima dell'imposta di consumo prevista dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modifiche, è ridotta al 50 per cento del valore.

ART. 17.

Per i veicoli non considerati rimorchi, impiegati dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante, il rapporto tra il peso complessivo a pieno carico del veicolo stesso ed il peso complessivo a pieno carico della motrice non deve superare il valore di uno.

ART. 18.

Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all'articolo 1, penultimo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Agli esercenti di cui al primo comma vengono estese, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 613.

ART. 19.

Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, i cui impianti siano andati distrutti o siano stati danneggiati per effetto di eventi fortuiti.

I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione consultiva prevista dall'articolo 3.

Alla copertura dell'onere di lire 200 milioni, previsto dal primo comma del presente articolo, si provvederà per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per lo stesso anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

ART. 20.

La presente legge si applica alle imprese di nazionalità italiana salvo il rispetto delle norme della Comunità economica europea per la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei lavoratori del settore, allorché le restrizioni relative siano state soppresse negli Stati membri in applicazione delle disposizioni del Trattato istitutivo di tale comunità.

ART. 21.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione.